

OFFERTA PLACET

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AI CLIENTI NON DOMESTICI

Articolo 1. Definizioni e normativa di riferimento

ARERA: è l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, istituita con legge 14 novembre 1995, n. 481, G.U. n. 270 del 18 novembre 1995;

Attivazione della fornitura: è il momento dal quale, in coerenza con la regolazione del servizio di dispacciamento e trasporto dell'energia elettrica, il Contratto è materialmente eseguito e la relativa fornitura è posta in carico al Fornitore;

Bolletta 2.0: è l'Allegato A alla deliberazione dell'ARERA 16 ottobre 2014, 501/2014/R/COM come successivamente modificato e integrato;

Cessazione della fornitura: è lo scioglimento, per qualunque causa, del contratto di fornitura tra il Fornitore e il Cliente finale, strumentale o comunque connesso con un cambio Fornitore, o una disattivazione del Punto di fornitura, o una vettura;

Cliente o Cliente finale: è la persona fisica o giuridica – diversa dalle amministrazioni pubbliche – interamente connessa in bassa tensione che acquista energia elettrica per usi diversi dal proprio consumo domestico;

Clients non disalimentabili: sono i Clienti per i quali, in caso di morosità, non può essere eseguita la sospensione della fornitura; ai fini del presente Contratto rientrano in questa categoria i Clienti di energia elettrica che svolgono funzioni di pubblica utilità;

Codice di condotta commerciale: è il Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali, approvato con deliberazione 8 luglio 2010, ARG/com 104/10, come successivamente modificato e integrato;

Codice in materia di protezione dei dati personali: è il d.lgs. 196/03, G.U. n. 174 del 29 luglio 2003, come successivamente modificato e integrato; Contratto: è il contratto di fornitura di energia elettrica concluso sulla base dell'Offerta PLACET e regolato dalle presenti Condizioni generali di fornitura e dalle Condizioni economiche;

Distributore: è il soggetto che svolge il servizio di distribuzione di energia elettrica in concessione ai sensi dell'art. 9 del d.lgs.79/99, G.U. n. 75 del 31 marzo 1999;

Documentazione contrattuale: è l'insieme dei documenti che formano parte integrante del Contratto e consta delle presenti Condizioni generali di fornitura e almeno di:

- modulistica per la conclusione dell'offerta PLACET;
- informazioni preliminari alla conclusione del contratto, ai sensi dell'Articolo 9, comma 9.1, lettere da a. a g. del Codice di condotta commerciale;
- nota informativa per il Cliente finale;
- modulistica recante le condizioni economiche;
- informazioni sul mix energetico;
- informazioni su livelli specifici e generali di qualità commerciale;
- a) modulo per la presentazione dei reclami;
- b) modulo per la presentazione dei reclami per fatturazione di importi anomali;
- c) ogni ulteriore modulo o informazione obbligatori ai sensi della normativa vigente ovvero

ogni ulteriore modulo o informazione utile alla conclusione del contratto.

Fattura di chiusura: è la fattura emessa a seguito di cessazione della fornitura di energia elettrica in essere tra Fornitore e Cliente finale;

Fattura di periodo: è la fattura, diversa dalla fattura di chiusura, emessa regolarmente nel corso del rapporto contrattuale tra Fornitore e Cliente finale;

Fornitore: è la controparte venditrice del Cliente finale nell'ambito di un Contratto;

Forza maggiore: è ogni evento imprevedibile e inevitabile non imputabile alle parti, che rende in tutto o in parte materialmente o giuridicamente impossibile l'adempimento di una obbligazione;

Gruppo di misura o misuratore: è l'insieme delle apparecchiature necessarie preposte alla rilevazione e misura dell'energia elettrica presso il Punto di fornitura;

Mercato libero: è il mercato in cui il Cliente sceglie liberamente da quale Fornitore e a quali condizioni comprare l'energia elettrica;

Offerte PLACET: sono offerte di mercato libero, formulate distintamente con riferimento al settore dell'energia elettrica e al settore del gas naturale e a Prezzo Libero A Condizioni Equiparate di Tutela, disciplinate dall'Allegato A alla deliberazione dell'ARERA 27 luglio 2017 555/2017/R/COM e s.m.i.;

Parti: sono il Cliente e il Fornitore;

Potenza contrattualmente impegnata: è il livello di potenza, indicato nei contratti, reso disponibile dal Fornitore ove siano presenti dispositivi atti a limitare la potenza prelevata; per motivi di sicurezza o di continuità di servizi di pubblica utilità il Fornitore può derogare dall'installazione del limitatore di potenza;

Potenza disponibile: è la massima potenza prelevabile in un punto di prelievo senza che il cliente finale sia disalimentato; la potenza disponibile è la potenza per la quale è stato corrisposto il contributo di allacciamento, ovvero la potenza richiesta dal titolare del punto di prelievo, ridotta rispetto a quella per la quale è stato corrisposto il contributo di allacciamento, a condizione che la riduzione di potenza sia stata richiesta dal titolare del punto di prelievo e fissata contrattualmente;

Punto di fornitura: è il punto di prelievo in cui il Fornitore mette a disposizione l'energia elettrica al Cliente;

Servizio di maggior tutela: è il servizio di vendita di energia elettrica di cui all'art. 1, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 125/07, G.U. n.188 del 14 agosto 2007, riservato ai clienti finali domestici e ai clienti finali non domestici interamente connessi in bassa tensione aventi meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiore a 10 milioni di euro;

Servizio di salvaguardia: è il servizio di vendita di energia elettrica di cui all'art.1, comma 4, della legge 3 agosto 2007, n. 125/07, G.U. n.188 del 14 agosto 2007, riservato a tutti i clienti finali che non hanno diritto al servizio di maggior tutela;

Servizi di ultima istanza: sono il Servizio di maggior tutela ovvero il Servizio di salvaguardia;

SII: è il Sistema Informativo Integrato di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 129, G.U. n.192 del 18 agosto 2010;

Sistema indennitario: è il sistema che garantisce un indennizzo al Fornitore uscente in caso di mancato incasso del credito, o di parte di esso, relativo a fatture che contabilizzano consumi e oneri relativi agli ultimi 3 (tre) mesi di erogazione della fornitura di energia elettrica prima della data di effetto dello switching per il servizio prestato, istituito con deliberazione dell'ARERA 11 dicembre 2009, ARG/elt 191/09 e successive modifiche e integrazioni;

Supporto durevole: è ogni strumento che permetta al Fornitore e al Cliente finale di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potersi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate; rientrano tra detti supporti, a titolo di esempio, documenti su carta, CD-ROM, DVD, schede di memoria o dischi rigidi del computer, messaggi di posta elettronica; Switching: è la successione di un utente del dispacciamento ad un altro sullo stesso punto di prelievo attivo o l'attribuzione ad un utente del dispacciamento di un punto di prelievo nuovo o precedentemente disattivato;

Terna: è la società Terna S.p.A. che opera come gestore del sistema di trasmissione di energia elettrica ai sensi dell'art. 1, comma 1, del d.lgs 6 marzo 1999, n. 79, G.U. n. 75 del 31 marzo 1999;

TIC: è il Testo integrato connessioni per il periodo di regolazione 2016-2019;

TICO: è il Testo integrato in materia di procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra clienti o utenti finali e operatori o gestori nei settori regolati dall'ARERA per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico;

TIF: è il Testo integrato delle disposizioni dell'ARERA in materia di fatturazione del servizio di vendita al dettaglio per i clienti di energia elettrica e di gas naturale;

TIMOE: è il Testo integrato morosità elettrica;

TIQE: è il Testo integrato della regolazione output-based dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2016-2023;

TIQV: è il Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale;

TIIV: è il Testo integrato delle disposizioni dell'ARERA per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali;

Tutte le deliberazioni che approvano i testi integrati dell'ARERA citati nel presente Contratto sono pubblicate sul sito www.arera.it.

Articolo 2. Oggetto

2.1 Il Contratto ha per oggetto esclusivo la somministrazione di energia elettrica al Cliente da parte del Fornitore, presso il Punto di fornitura individuato, secondo le presenti Condizioni generali di fornitura e le Condizioni economiche offerte nell'ambito della presente Offerta PLACET.

2.2 È esclusa la fornitura di servizi o prodotti aggiuntivi, anche mediante la sottoscrizione di patti aggiuntivi e integrativi del Contratto.

2.3 Costituisce altresì oggetto del Contratto il credito eventualmente acquistato dal Fornitore da parte dell'esercente il servizio di salvaguardia che in precedenza serviva il Cliente.

2.4 Il Fornitore conclude, direttamente o indirettamente, i necessari contratti di dispacciamento e trasporto ovvero di distribuzione

con i gestori di rete interessati, secondo le disposizioni di cui all'Articolo 6.

2.5 Il Cliente ha l'obbligo di utilizzare l'energia elettrica messa a disposizione dal Fornitore per alimentare unicamente il Punto di fornitura di cui al Contratto. Al Cliente è fatto divieto di utilizzare l'energia elettrica per usi differenti da quelli dichiarati, oltre i limiti della potenzialità massima installata e in luoghi diversi da quelli indicati nel Contratto.

2.6 È inoltre fatto divieto al Cliente di cedere l'energia elettrica a terzi mediante derivazioni o altri metodi di consegna.

Articolo 3. Conclusione del Contratto

3.1 Il Contratto si conclude con la ricezione da parte del Fornitore dell'accettazione del Cliente della proposta formulata dal Fornitore attraverso l'apposito modulo di adesione allegato al presente Contratto. L'efficacia del Contratto è condizionata ad una verifica da parte del Fornitore, da svolgersi entro 30 giorni dalla data di conclusione del Contratto, basata sui seguenti parametri:

- a) verifica congruenza dati anagrafici e dati tecnici;
- b) verifica merito creditizio;
- c) verifica della correttezza della documentazione contrattuale.

Il fornitore comunica al Cliente l'avvenuta conclusione del contratto o il proprio rifiuto a contrarre. Decorso il termine di cui sopra, in assenza di comunicazione del Fornitore, il presente Contratto sarà efficace.

3.2 Qualora il Contratto sia concluso in un luogo diverso dai locali commerciali del

Fornitore o attraverso forme di comunicazione a distanza, immediatamente dopo la conclusione del contratto, il Fornitore invia al Cliente finale una lettera di conferma o in alternativa - nei soli casi di contratti conclusi in luogo diverso dai locali commerciali del Fornitore - effettua una chiamata di conferma.

3.3 Al momento della conclusione del Contratto o, se la conclusione è avvenuta tramite tecniche di comunicazione a distanza che non consentono l'immediata trasmissione della Documentazione contrattuale, al più tardi entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla conclusione e comunque prima dell'Attivazione della fornitura, il Fornitore consegnerà o trasmetterà al Cliente una copia integrale della Documentazione contrattuale in forma cartacea o, a scelta del Cliente, su altro Supporto durevole.

3.4 Il Fornitore può, previo consenso del Cliente, sostituire la consegna o la trasmissione delle informazioni ovvero dei moduli di cui alle lettere da e) a h) della Documentazione contrattuale con la messa a disposizione sul proprio sito internet, con accesso diretto dalla home page, in modalità anche stampabile, e presso gli eventuali sportelli fisici.

3.5 La Documentazione contrattuale si intende integrata da qualsiasi ulteriore documento o informazione che divenga obbligatorio ai sensi della normativa vigente.

3.6 Nei casi diversi dal cambio di fornitore (ad esempio voltura o nuovi allacci), il cliente dichiara che ha la legittima disponibilità dell'immobile in cui sono situati i propri impianti.

Articolo 4. Procura a recedere

4.1 In caso di Contratto per cambio Fornitore, il Cliente, con la conclusione del Contratto, conferisce mandato con rappresentanza a Iberdrola Clienti Italia S.r.L. perché proceda in suo nome e per suo conto a recedere dal contratto con il precedente Fornitore con le modalità di cui al successivo comma 4.2. Il mandato si intende conferito a titolo gratuito.

4.2 Il Fornitore esercita il recesso in nome e per conto del Cliente trasmettendo la relativa comunicazione al SII nei termini e con le modalità indicate dalla normativa vigente.

Articolo 5. Revoca della richiesta di switching

5.1 Ai sensi della normativa vigente, qualora il Contratto sia concluso per cambio Fornitore, il nuovo Fornitore ha facoltà di revocare la richiesta di switching in base alle seguenti informazioni:

- a) se il Punto di fornitura risulta sospeso per morosità e, in caso affermativo, la data dell'eventuale sospensione della fornitura del punto medesimo;
- b) se per il medesimo Punto di fornitura sia in corso una procedura di riconoscimento di indennizzo in termini di contributo per la morosità pregressa;
- c) il mercato di provenienza del Punto di fornitura, distinguendo tra mercato libero e Servizi di ultima istanza;
- d) le date delle eventuali richieste di sospensione, oltre a quella eventualmente in corso, se presentate negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di switching;
- e) le date delle eventuali richieste di switching, oltre a quella in corso, se eseguite negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di switching;
- f) la data di attivazione del servizio di salvaguardia.

5.2 Qualora il Fornitore intenda esercitare la facoltà di revocare la richiesta di switching, è tenuto a comunicare per iscritto al Cliente, entro il termine di 60 giorni dalla conclusione del Contratto, che il Contratto non avrà efficacia e sarà risolto di diritto. A seguito della comunicazione verranno altresì meno gli effetti del recesso dal Contratto con il precedente Fornitore.

5.3 Superato il termine di cui al comma 5.2, in assenza della comunicazione del Fornitore, il Contratto avrà comunque efficacia.

5.4 Qualora a seguito di una richiesta di attivazione della fornitura il Fornitore riceva dal Distributore la segnalazione di eventuali importi insoluti per effetto di precedenti interventi di interruzione della fornitura per morosità imputabile al Cliente finale con riferimento al Punto di fornitura oggetto del Contratto o di altro Punto di fornitura allacciato alle reti gestite dal medesimo Distributore, l'Attivazione della fornitura è subordinata al pagamento da parte del Fornitore degli importi evidenziati dal Distributore. In tali casi il Fornitore avrà comunque la facoltà di:

- a) ritirare la richiesta di switching per attivazione della fornitura entro 2 (due) giorni lavorativi dalla segnalazione da parte del Distributore;
- b) confermare la richiesta di switching, rivalendosi sul Cliente finale.

Articolo 6. Conclusione dei contratti con il Distributore e con Terna

6.1 Ai fini dell'Articolo 2 il Cliente conferisce mandato senza rappresentanza a titolo gratuito al Fornitore per la conclusione del contratto di trasporto con il Distributore e del contratto di dispacciamento con Terna.

6.2 Il Cliente si impegna a prestare tutta la necessaria collaborazione a fornire e sottoscrivere tutti i documenti utili e necessari agli scopi di cui sopra.

6.3 Il Cliente, ove applicabile, si impegna a sostenere tutti, nessuno escluso, gli oneri e costi derivanti dalla stipula ed esecuzione del contratto per il servizio di connessione e a tenere indenne il Fornitore in relazione a qualsiasi onere e costo derivante dall'esecuzione dei mandati conferiti con il presente Contratto.

Articolo 7. Attivazione della fornitura

7.1 L'Attivazione della fornitura, salvo diversa esplicita richiesta del Cliente finale, tranne nei casi in cui essa avvenga a seguito di voltura o nuova attivazione, ha luogo la prima data utile e comunque entro e non oltre il primo giorno del terzo mese successivo a quello di conclusione del contratto. L'attivazione ha luogo nel termine indicato nella comunicazione di conferma del contratto che Iberdrola invia prima di procedere all'attivazione dello stesso.

7.2 La data di Attivazione della fornitura deve essere evidenziata almeno nella prima fattura emessa dal Fornitore.

7.3 Ove il Fornitore non fosse in grado, per cause a lui non imputabili, di dar corso all'Attivazione della fornitura nei termini sopra indicati, ne dà tempestiva comunicazione motivata al Cliente, indicando altresì la data prevista per l'Attivazione medesima.

Articolo 8. Condizioni Economiche

8.1 Le Condizioni economiche sono le condizioni di prezzo proposte al Cliente nell'ambito della presente Offerta PLACET, sono allegate al presente Contratto e ne costituiscono parte integrante. Esse sono accettate dal Cliente in fase di conclusione del Contratto

Articolo 9. Durata del contratto, rinnovo e recesso

9.1 Il Contratto è a tempo indeterminato.

9.2 Le Condizioni economiche si applicano a decorrere dalla data di Attivazione della fornitura e hanno durata di 12 (dodici) mesi dall'Attivazione della fornitura.

9.3 Trascorsi i 12 mesi di cui al comma 9.2 il Fornitore procede al rinnovo della stessa tipologia di offerta fissa o variabile mediante invio al Cliente di una comunicazione in forma scritta recante il prezzo che sarà applicato al termine dei 12 mesi, con un preavviso non inferiore a 3 (tre) mesi rispetto alla decorrenza delle nuove condizioni economiche, - considerandosi decorrente il suddetto termine dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento da parte del cliente stesso. Il rinnovo delle condizioni economiche non comporta alcuna variazione della tipologia di offerta oggetto del presente Contratto. Il prezzo proposto per il rinnovo della presente Offerta, è pari al prezzo previsto dall'offerta PLACET commercializzata dal Fornitore nel momento in cui viene effettuata la comunicazione. Resta salva la facoltà del Cliente di esercitare il recesso dal Contratto con le modalità e nei termini indicati nella predetta comunicazione. In assenza di recesso da parte del Cliente le nuove condizioni economiche si considerano accettate.

9.4 La comunicazione di cui al precedente comma 9.3 non sarà trasmessa all'interno della fattura o congiuntamente a essa. Fatta salva prova contraria, la suddetta comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 (dieci) giorni dall'invio effettuato da parte del Fornitore.

9.5 Qualora il Fornitore non effettui tempestivamente la comunicazione di cui al comma 9.3, si applica, per i 12 mesi successivi, il prezzo minore tra quello previsto dalle Condizioni economiche in scadenza e quello previsto dall'offerta PLACET applicabile al Cliente e commercializzata dal Fornitore alla data di scadenza delle precedenti Condizioni economiche. Ai fini del calcolo del prezzo di cui al presente comma, il venditore utilizza il consumo annuo, così come definito nella disciplina della Bolletta 2.0.

9.6 Nei casi di inadempimento agli obblighi di comunicazione di cui ai commi 9.3 e 9.4 e qualora il prezzo di cui al comma 9.5 sia diverso da quello previsto dalle Condizioni economiche in scadenza, il Cliente finale ha diritto ad un indennizzo automatico pari a 30 euro.

9.7 Ciascuna Parte ha facoltà di recedere unilateralmente e senza oneri dal Contratto dandone comunicazione all'altra Parte.

9.8 Il Cliente può recedere in qualsiasi momento e senza oneri dal Contratto per cambiare Fornitore, rilasciando al nuovo Fornitore, in occasione della stipula del nuovo contratto, apposito mandato a recedere, per suo conto e in suo nome, dal Contratto in essere con il Fornitore mediante invio di apposita comunicazione al Fornitore entro e non oltre il giorno 10 (dieci) del mese precedente la data di cambio fornitura.

9.9 Il Fornitore garantirà la fornitura fino alla data di efficacia del recesso, a partire dal quale avrà decorrenza la nuova fornitura. Il Cliente è tenuto al pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente Contratto in virtù della fornitura prestata fino alla data di efficacia del recesso.

9.10 Nel caso in cui il Cliente intenda recedere senza il fine di cambiare Fornitore ma ai fini della cessazione della fornitura, o per altre motivazioni, il termine di preavviso per l'esercizio del diritto di recesso non può essere superiore a 1 (un) mese decorrente dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso da parte del Fornitore. In tale ipotesi il Cliente recede dal Contratto secondo le seguenti modalità: comunicazione scritta da inoltrare a servizioclienti@iberdrola.it.

9.11 Il Fornitore può recedere con un preavviso non inferiore a 6 (sei) mesi, con una comunicazione scritta e con modalità tali da permettere la verifica dell'effettiva ricezione. Tale preavviso decorre dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso da parte del Cliente finale.

Articolo 10. Fatturazione

Disposizioni generali

10.1 La quantificazione dei consumi di energia elettrica avviene sulla base dei dati di consumo registrati dal misuratore. I dati di misura sono utilizzati per il computo dei consumi contabilizzati in fattura con l'ordine indicato al comma 10.14.

10.2 Il Cliente ha la facoltà di comunicare l'autolettura con le modalità e le tempistiche indicate in fattura dal Fornitore.

10.3 Le fatture consistono nella "bolletta sintetica" redatta con le modalità di cui alla Bolletta 2.0, che costituisce fattura ai fini della normativa fiscale, e negli elementi di dettaglio, che sono disponibili al Cliente che ne faccia richiesta esplicita secondo le seguenti modalità: telefonando al numero verde indicato nella bolletta, presso i centri territoriali di Iberdrola se eventualmente previsti, via e-mail all'indirizzo servizioclienti@iberdrola.it, nella propria area privata sul sito internet iberdrola.it, in via obbligatoria nelle risposte ai reclami inerenti alla fatturazione.

10.4 Al fine di agevolare il Cliente nella comprensione della fattura, il Fornitore rende disponibile sul sito internet iberdrola.it la "Guida alla lettura delle voci di spesa" per l'Offerta PLACET di cui al presente Contratto, recante una descrizione completa delle singole voci che compongono gli importi fatturati; il Cliente può altresì richiedere la "Guida alla lettura delle voci di spesa" attraverso richiesta al Servizio Clienti.

10.5 Le fatture sono emesse in formato elettronico, salvo che il Cliente chieda di ricevere le fatture in formato cartaceo.

10.6 Le fatture emesse in formato elettronico sono rese disponibili al Cliente tramite l'Area Clienti nel sito iberdrola.it.

10.7 Al Cliente che scelga di ricevere la fattura in formato cartaceo, anche in un momento successivo alla data di decorrenza del Contratto, non può essere applicato alcun onere aggiuntivo.

10.8 Al cliente che non richiede la fattura in formato cartaceo, e che opti per la domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito dei pagamenti è applicato uno sconto in fattura.

10.9 Il livello dello sconto di cui al comma 10.8 è pari a -6,60 euro/Punto di fornitura/anno.

10.10 Le modalità di applicazione dello sconto di cui al comma 10.8 sono stabilite in conformità alla disciplina della Bolletta 2.0.

10.11 Il Fornitore si riserva la facoltà di non richiedere il pagamento per importi complessivamente inferiori a 5 euro; tali somme verranno richieste insieme agli importi della successiva fattura. Il Cliente è tenuto ad effettuare il pagamento dovuto entro il termine di 30 giorni dalla data di emissione della fattura.

10.12 Il Cliente finale è tenuto altresì a effettuare il pagamento degli importi dovuti ai sensi dell'articolo 2.3 in relazione a fatture emesse e non pagate all'esercente il Servizio di salvaguardia, oggetto di cessione del credito maturato da quest'ultimo al Fornitore entrante.

10.13 Le modalità di pagamento disponibili al Cliente, di cui una gratuita, sono le seguenti: bollettino postale, bonifico al conto di IBERDROLA indicato nella bolletta, sottoscrizione del mandato

SEPA Direct Debit. Tali modalità sono indicate in fattura. In nessun caso sono previsti addebiti in fattura di oneri o corrispettivi a favore del Fornitore in relazione alla modalità di pagamento prescelta dal Cliente.

10.14 Ai fini del computo dei consumi contabilizzati in fattura, il Fornitore è tenuto a utilizzare, nel seguente ordine:

a) i dati di misura effettivi messi a disposizione dal Distributore;

b) le autoletture comunicate dal Cliente – con le modalità e le tempistiche indicate in fattura – e validate dal Distributore;

c) i dati di misura stimati, come messi a disposizione dal Distributore ovvero stimati dal Fornitore. In caso di stima propria, il Fornitore determina il dato di misura stimato sulla base dei consumi storici effettivi del Cliente, secondo il criterio delle ore d'uso (potenza impegnata per giorni lavorativi mensili) o il dato medio mensile del consumo annuo comunicato dalla società di distribuzione; per i nuovi clienti che non possiedono uno storico di consumi reali di almeno un anno termico, la stima viene effettuata utilizzando il consumo presunto concordato eventualmente in sede contrattuale.

10.15 In caso di variazioni dei corrispettivi applicabili alla fornitura intervenuti all'interno di un dato periodo, la ripartizione dei consumi avviene su base giornaliera considerando costante il consumo nei periodi che intercorrono tra una lettura rilevata, stimata o autolettura e l'altra.

Fatturazione di periodo

10.16 La Fattura di periodo è emessa con la seguente frequenza:

Tipologia Di Clienti	Frequenza Emissione Fatture
Clienti non domestici connessi in bassa tensione e con potenza disponibile superiore a 16,5 kW	Mensile
Clienti non domestici connessi in bassa tensione e con potenza disponibile inferiore a 16,5 kW	Bimestrale

10.17 La Fattura di periodo è emessa entro 45 giorni solari dalla data dell'ultimo giorno di consumo addebitato nella medesima. In caso di emissione della Fattura di periodo oltre tale termine, il Fornitore riconosce, in occasione della prima fattura utile, un indennizzo automatico al Cliente finale. Il valore del predetto indennizzo è pari a:

a) 6 euro nel caso in cui la Fattura di periodo sia emessa con un ritardo fino a 10 (dieci) giorni solari successivi al termine massimo di emissione di cui sopra;

b) l'importo di cui alla precedente lettera a) maggiorato di 2 euro ogni 5 (cinque) giorni solari ulteriori di ritardo, fino ad un massimo di 20 euro, per ritardi fino a 45 (quarantacinque) giorni solari dal termine massimo di emissione di cui sopra.

Tale importo è, altresì modificato in ragione di un ritardo ulteriore ed è pari a:

a) 40 euro se l'emissione della Fattura di periodo avviene in un tempo compreso tra 46 (quarantasei) e 90 (novanta) giorni solari dal termine massimo di emissione di cui sopra;

b) 60 euro se l'emissione della Fattura di periodo avviene in un tempo superiore a 90 (novanta) giorni solari dal termine massimo di emissione di cui sopra.

10.18 In caso di Cliente finale trattato per fasce, egli ha diritto a un indennizzo automatico a carico del Distributore per il tramite del Fornitore pari a 10 euro qualora, il Distributore metta a disposizione per 2 (due) mesi consecutivi esclusivamente dati di misura stimati.

Fatturazione di chiusura

10.19 La Fattura di chiusura è recapitata al Cliente entro 6 (sei) settimane decorrenti dal giorno di cessazione della fornitura. A tal fine essa è emessa entro il secondo giorno solare precedente lo scadere di tale periodo. In caso di fatture in formato cartaceo, il termine per l'emissione è pari all'ottavo giorno solare precedente il termine di 6 (sei) settimane per il recapito.

10.20 In caso di mancato rispetto da parte del Fornitore della tempistica di emissione di cui al comma 10.19, il Fornitore riconosce, nella medesima Fattura di chiusura, un indennizzo automatico pari a:

a) 4 euro, nel caso in cui la fattura sia emessa con un ritardo fino a 10 (dieci) giorni solari successivi al termine massimo di emissione di cui al comma 10.19;

b) l'importo di cui alla precedente lettera a) maggiorato di 2 euro ogni 10 (dieci) giorni solari di ulteriore ritardo, fino a un massimo di 22 euro per ritardi fino a 90 (novanta) giorni solari successivi al termine massimo di emissione di cui al comma 10.19.

10.21 Nei casi in cui il Distributore metta a disposizione al Fornitore i dati di misura funzionali alla cessazione della fornitura, ad esclusione del cambio Fornitore diverso da switching, decorso un tempo superiore a 30 (trenta) giorni dalla cessazione della fornitura, il Cliente finale ha diritto ad un indennizzo automatico a carico del Distributore per il tramite del Fornitore di ammontare pari a 35 euro.

Articolo 11. Rateizzazione

11.1 Il Fornitore informa il Cliente della possibilità di rateizzazione, segnalandone altresì la facoltà all'interno della fattura relativa al pagamento rateizzabile, nei seguenti casi:

i. per i Clienti trattati monorari, qualora la fattura contenente ricalcoli relativi a casi diversi di cui al successivo punto ii. sia superiore al duecentocinquanta per cento dell'addebito medio delle fatture emesse sulla base di consumi stimati ricevute successivamente alla precedente fattura di conguaglio;

ii. per tutti i Clienti ai quali, a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura per causa non imputabile al Cliente, venga richiesto il pagamento di corrispettivi per consumi non registrati dal gruppo di misura, a eccezione dei casi accertati dal Distributore di manomissione del gruppo di misura;

iii. per tutti i Clienti, nei casi di mancato rispetto, anche episodico, della periodicità di fatturazione indicata all'Articolo 10;

iv. per tutti i Clienti, nei casi di fatturazione di importi anomali, di cui all'Articolo 9, comma 9.1, del TIQV non già previsti dalle precedenti lettere;

11.2 Il Cliente finale può richiedere la rateizzazione solo per somme superiori a 50 euro, entro i 10 (dieci) giorni successivi dal termine fissato per il pagamento della fattura, secondo le modalità indicate nella fattura.

11.3 La rateizzazione si attua secondo le seguenti modalità:

– nei casi di cui ai punti i., e ii. le somme oggetto di rateizzazione sono suddivise in un numero di rate successive di ammontare costante pari almeno al numero di fatture di acconto o stimate ricevute successivamente alla precedente fattura contenente ricalcoli e comunque non inferiore a 2 (due);

– nei casi di cui al punto iii le somme oggetto di rateizzazione sono suddivise in un numero di rate successive di ammontare costante pari almeno al numero di fatture non emesse a causa del mancato rispetto della frequenza di fatturazione e comunque non inferiore a 2 (due);

– nei casi di cui al punto iv le somme oggetto di rateizzazione sono suddivise in un numero di rate successive di ammontare costante pari al massimo al numero di fatture emesse negli ultimi 12 (dodici) mesi e comunque non inferiore a 2 (due);

– le rate, non cumulabili, hanno una frequenza corrispondente a quella di fatturazione, fatta salva la facoltà per il venditore di imputare le rate a mezzo di documenti diversi dalla fattura e di inviarle separatamente da questi ultimi;

– è facoltà del Fornitore richiedere il pagamento della prima rata entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta del Cliente finale oppure entro la scadenza del termine per richiedere la rateizzazione; in tale ultimo caso, il Fornitore

provvede ad allegare alla fattura oggetto di rateizzazione la documentazione che permetta al Cliente finale il pagamento della prima rata, oltre ad una comunicazione che informi il Cliente stesso che il pagamento della suddetta rata equivale ad accettazione della rateizzazione in accordo a quanto previsto dal presente articolo;

– le somme oggetto di rateizzazione sono maggiorate del Tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea, disponibile presso il sito www.euribor.it, calcolato dal giorno di scadenza del termine fissato per il pagamento della fattura.

11.4 Qualora il Cliente concluda un contratto con un nuovo Fornitore, il Fornitore uscente ha facoltà di richiedere al Cliente il pagamento dell'importo relativo alle rate non ancora scadute secondo una periodicità mensile. Il Fornitore che intenda avvalersi di tale facoltà, è tenuto ad informarne il Cliente nella fattura relativa al pagamento rateizzabile o nella comunicazione con cui formalizza il piano di rateizzazione concordato.

Articolo 12. Garanzie a carico del cliente finale

12.1 Il Fornitore richiede al Cliente una garanzia nella forma di deposito cauzionale.

12.2 L'importo del deposito cauzionale è pari a quanto previsto dall'ARERA (TIV) e riportato nella seguente tabella:

Clienti non domestici	
Ammontare deposito (€)	Clienti non domestici con potenza superiore a 16,5 kW
	Clienti non domestici con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW
	15,5 per ogni kW di potenza contrattualmente impegnata
	stima dei corrispettivi dovuti per 1 (uno) periodo di fatturazione

12.3 L'ammontare del deposito cauzionale di cui al comma 12.2 è raddoppiato qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

- il Fornitore abbia costituito in mora il Cliente finale, con riferimento ad almeno due fatture, anche non consecutive, nei 365 giorni precedenti la data di emissione di una nuova fattura;
- il Cliente finale non abbia pagato il deposito di cui al comma 12.2 e il Fornitore abbia costituito in mora il Cliente finale, con riferimento ad almeno una fattura nei 365 giorni precedenti la data di emissione di una nuova fattura.

12.4 Nel caso in cui il Cliente finale non versi il deposito cauzionale di cui al comma 12.2 richiesto, il Fornitore può chiedere al Distributore di procedere alla sospensione della fornitura ai sensi delle disposizioni relative all'inadempimento del cliente.

12.5 Il deposito cauzionale è addebitato nella prima fattura utile ed è versato dal Cliente in un'unica soluzione.

12.6 Qualora nel corso dell'erogazione della fornitura il deposito cauzionale fosse imputato dal Fornitore, in tutto o in parte, a copertura di eventuali insoluti, il Cliente è tenuto a ricostituirlo con addebito nella prima fattura utile.

12.7 Il deposito cauzionale è restituito al Cliente alla cessazione della fornitura contestualmente alla fattura di chiusura, maggiorato in base al tasso di interesse legale. Ai fini della restituzione, al Cliente non può essere richiesto di presentare alcun documento attestante l'avvenuto versamento dello stesso.

Articolo 13. Interessi di mora

13.1 Qualora il Cliente non rispetti il termine di pagamento indicato nella fattura, il Fornitore richiede al Cliente medesimo, oltre al corrispettivo dovuto, la corresponsione degli interessi di mora calcolati su base annua e pari al Tasso Ufficiale di Riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea (BCE) aumentato di 3,5 punti percentuali.

13.2 Il Cliente che ha pagato nei termini di scadenza le fatture relative all'ultimo biennio ovvero, qualora la fornitura risulti inferiore al biennio, le fatture relative al periodo di efficacia del Contratto è tenuto al pagamento del solo interesse legale per i primi 10 (dieci) giorni di ritardo.

13.3 Il Fornitore può richiedere il pagamento delle spese postali relative al sollecito di pagamento della fattura. È esclusa la richiesta di risarcimento del danno ulteriore.

Articolo 14. Inadempimento del Cliente

14.1 In caso di ritardato o di omesso pagamento anche parziale dei corrispettivi dovuti dal Cliente ai sensi del presente Contratto, fermo restando quanto previsto dall'Articolo 13 e/o della richiesta di pagamento degli importi di cui all'articolo 10.17, trascorsi almeno 23 giorni dalla scadenza della fattura, il Fornitore ha facoltà di inviare al Cliente a mezzo di raccomandata oppure mediante posta elettronica certificata (PEC), nei casi in cui il Cliente abbia messo a disposizione il proprio indirizzo di posta elettronica un preavviso di sospensione della fornitura recante indicazione del termine ultimo per il pagamento (di seguito anche: comunicazione di costituzione in mora).

14.2 Il termine di cui al comma 14.1 non sarà inferiore a 15 (quindici) giorni solari dall'invio al Cliente della raccomandata o a 10 (dieci) giorni solari dal ricevimento della ricevuta di avvenuta consegna al Cliente della comunicazione di costituzione in mora mediante PEC o comunque non inferiore a 20 (venti) giorni solari dalla data di emissione della comunicazione di costituzione in mora nel caso in cui il Fornitore non sia in grado di documentare la data di invio della comunicazione tramite raccomandata.

14.3 Nel caso in cui il Fornitore invii una comunicazione di costituzione in mora nei 90 (novanta) giorni successivi alla data dell'ultima richiesta di sospensione della fornitura per morosità con riferimento a fatture non contemplate nella precedente comunicazione, i suddetti termini ultimi per il saldo dei corrispettivi dovuti potranno essere ridotti in misura comunque non inferiore a 7 (sette) giorni solari dall'invio al Cliente della raccomandata e 5 (cinque) giorni solari dal ricevimento della ricevuta di avvenuta consegna al Cliente della comunicazione di costituzione in mora mediante PEC, o comunque a 10 (dieci) giorni solari dalla data di emissione della costituzione in mora nel caso in cui il Fornitore non sia in grado di documentare la data di invio della comunicazione tramite raccomandata.

14.4 La comunicazione di costituzione in mora conterrà altresì le modalità attraverso le quali il Cliente comunica l'avvenuto pagamento degli insoluti al Fornitore.

14.5 Il Fornitore, trascorsi inutilmente almeno 3 giorni dal termine ultimo per il pagamento, potrà, senza ulteriori avvisi, richiedere al Distributore di sospendere la fornitura. In tale ipotesi, il Fornitore si riserva il diritto di chiedere al Cliente il pagamento del corrispettivo di sospensione e di riattivazione della fornitura nel limite dell'ammontare previsto da ARERA.

14.6 Trascorso il termine aggiuntivo di cui al comma 14.5, qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore, prima di procedere alla sospensione della fornitura nei termini di cui al comma 14.5, verrà effettuata una riduzione della potenza ad un livello pari al quindici per cento della potenza disponibile e, decorsi 15 (quindici) giorni dalla riduzione della potenza disponibile, in caso di mancato pagamento da parte del Cliente, senza alcun ulteriore preavviso verrà effettuata la sospensione della fornitura.

14.7 Una volta sospesa la fornitura, il Cliente che intenda ottenere la riattivazione della fornitura, dovrà inviare al Fornitore la documentazione attestante l'avvenuto pagamento degli insoluti con le modalità previste nell'Articolo 23 relativo alle comunicazioni.

14.8 Una volta sospesa la fornitura, a fronte del perdurante inadempimento del Cliente, il Fornitore ha diritto, in ogni momento, di dichiarare risolto il Contratto e trasmettere al SII la relativa comunicazione di risoluzione. La risoluzione del

Contratto ha effetto con decorrenza dal giorno indicato dal Fornitore nella predetta comunicazione.

14.9 Ove l'intervento di sospensione della fornitura non sia fattibile, il Fornitore potrà ricorrere, previa fattibilità tecnica, all'interruzione della fornitura, ponendo i relativi oneri a carico del Cliente. L'esecuzione dell'intervento comporterà, con effetto dalla relativa data, la risoluzione di diritto del Contratto.

14.10 Ove l'intervento di interruzione della fornitura non sia tecnicamente fattibile, il Fornitore ha diritto di dichiarare risolto il Contratto inviando al SII la relativa comunicazione di risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. 10 del TIMOE. La risoluzione del Contratto ha effetto a partire dalla data di decorrenza dei Servizi di ultima istanza.

14.11 In caso di ritardato o di omesso pagamento dei corrispettivi dovuti dal Cliente non disalimentabile, il Fornitore può procedere alla costituzione in mora dello stesso esclusivamente mediante raccomandata con le modalità di cui ai commi da 14.1 a 14.4. Decorso inutilmente il termine aggiuntivo per il pagamento di cui al comma 14.5, il Fornitore ha diritto di dichiarare risolto il Contratto, inviando la relativa comunicazione di risoluzione al SII. La risoluzione del Contratto ha effetto a partire dalla data di decorrenza dei Servizi di ultima istanza attivati dal SII.

14.12 Il Cliente ha diritto a ricevere i seguenti indennizzi automatici:

- euro 30 (trenta) nel caso in cui, nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora, la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza;
- euro 20 (venti) nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza nonostante alternativamente:

- il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il Cliente è tenuto a provvedere al pagamento;
- il mancato rispetto del termine massimo tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna al vettore postale, qualora il Fornitore non sia in grado di documentare la data di invio della comunicazione di costituzione in mora;
- il mancato rispetto del termine minimo di 3 (tre) giorni tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta al Distributore per la sospensione della fornitura.

14.13 Nei casi di cui al comma 14.12, al Cliente finale non può essere richiesto il pagamento di alcun ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione o alla riattivazione della fornitura.

14.14 Il Fornitore si riserva altresì la facoltà di richiedere un indennizzo – identificato in fattura come Corrispettivo CMOR – nell'ambito del Sistema indennitario, qualora il Cliente eserciti il recesso per cambio Fornitore senza adempiere ai propri obblighi di pagamento.

Articolo 15. Prestazioni di competenza del Distributore

15.1 Su richiesta e per conto del Cliente, in relazione ai Punti di Fornitura oggetto del presente Contratto, il Fornitore richiede al Distributore competente le prestazioni indicate nel TIQE, comprendenti: l'aumento o la diminuzione della potenza disponibile, la verifica del gruppo di misura, la verifica della tensione nel punto di consegna, lo spostamento del gruppo di misura, sventri e vulture, ogni altra prestazione che non rientri tra quelle per cui il Cliente può rivolgersi direttamente al Distributore ai sensi del TIQE.

15.2 Il Cliente riconoscerà al Fornitore, per ciascuna richiesta inoltrata al Distributore competente tramite il Fornitore, l'importo che allo stesso sarà addebitato da quest'ultimo. Nei soli casi relativi alle richieste di vultura, il Cliente riconosce altresì al Fornitore un importo pari a 23 euro IVA esclusa.

15.3 Il Cliente ha l'obbligo di consentire al Distributore di accedere ai locali dove è ubicato

l'impianto di misura qualora l'accesso sia necessario al fine di compiere le prestazioni di cui al presente articolo, o al fine di procedere ad altre attività di competenza del Distributore previste dalla normativa vigente tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo, la verifica degli impianti e degli apparecchi della rete di distribuzione, interventi per guasti e malfunzionamenti degli stessi, la rilevazione del dato di misura.

Articolo 16. Sicurezza degli impianti, apparecchiature e verifiche

16.1 Si considerano impianti e apparecchi del Cliente quelli situati a valle del misuratore, ossia quelli situati oltre il punto di raccordo di uscita del misuratore stesso. Sono invece del Distributore competente gli impianti ed apparecchi diversi da quelli del Cliente, finalizzati alla fornitura dell'energia elettrica.

16.2 Gli impianti e apparecchi del Cliente devono rispettare le norme di legge e di sicurezza e il loro utilizzo non deve provocare disfunzioni alla rete di distribuzione a cui sono connessi. A tal fine il Distributore può effettuare controlli sugli impianti del Cliente in caso di accertate irregolarità, che costituiscono situazioni oggettive di pericolo, e ha facoltà di sospendere la fornitura, finché il Cliente non abbia normalizzato la situazione.

16.3 Il Cliente è responsabile della conservazione e della integrità degli impianti e degli apparecchi del Distributore situati presso lo stesso Cliente e si impegna a comunicare tempestivamente al Fornitore qualsiasi evento che possa comportare un'erronea rilevazione dei consumi. Il misuratore non potrà essere modificato, rimosso o spostato dal Cliente, se non per disposizione del Distributore ed esclusivamente per mezzo dei suoi incaricati.

Articolo 17. Forza maggiore

17.1 Le Parti non sono responsabili per gli inadempimenti dovuti a cause di Forza maggiore.

17.2 Qualora si verifichi una causa di Forza maggiore, la Parte il cui adempimento è divenuto impossibile ne deve dare comunicazione all'altra, senza ritardo, specificando la data di decorrenza e la durata prevista dell'interruzione o dell'inadempimento, totale o parziale, e la natura della causa di Forza maggiore.

17.3 Venuta meno la causa di Forza maggiore, la Parte riprende il regolare adempimento delle proprie obbligazioni dandone comunicazione all'altra Parte.

Articolo 18. Responsabilità

18.1 Le caratteristiche della fornitura potranno essere oggetto di variazione nei limiti delle norme e disposizioni vigenti in materia. Inoltre, la fornitura potrà essere interrotta temporaneamente, in tutto o in parte, dai gestori di rete competenti per: cause di oggettivo pericolo, ragioni di servizio (a titolo esemplificativo e non esaustivo: manutenzione, riparazione dei guasti sugli impianti di trasmissione e di distribuzione, ampliamento, miglioramento o avanzamento tecnologico degli impianti stessi) e per motivi di sicurezza del sistema.

18.2 In ogni caso, il Fornitore, in qualità di cliente grossista e, pertanto, estraneo all'attività di dispacciamento, trasporto e distribuzione, non potrà rispondere per la eventuale non conformità dell'energia elettrica alle caratteristiche stabilite dal Distributore, ovvero per disservizi o manutenzioni degli elementi di rete. Il Fornitore non potrà essere ritenuto responsabile neanche delle predette interruzioni che, al pari di quelle dovute a cause accidentali, di forza maggiore o comunque non imputabili al Fornitore, non comporteranno l'obbligo di indennizzo o risarcimento del Cliente a carico del Fornitore né potranno costituire motivo di risoluzione del Contratto.

18.3 Il Fornitore non risponderà altresì di alcun danno che possa derivare da guasti o da irregolare funzionamento degli impianti del Cliente o del Distributore e guasti del misuratore.

18.4 Il Fornitore non potrà in alcun caso essere ritenuto responsabile per incidenti di qualsiasi tipo, quali a titolo di esempio, incendi o esplosioni occorsi al Cliente o a terzi, in conseguenza dell'uso improprio dell'energia elettrica per la mancata osservanza delle migliori regole di prudenza e sicurezza.

Articolo 19. Clausola risolutiva espressa

19.1 Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1456 del Codice Civile, il presente Contratto potrà essere risolto dal Fornitore, previa comunicazione scritta al Cliente finale, nei seguenti casi:

a) impossibilità di procedere alla somministrazione di energia a causa di impedimenti di natura tecnica e/o normativa non imputabili a IBERDROLA, senza che ciò implichi alcuna responsabilità di IBERDROLA nei confronti del CLIENTE;

b) il CLIENTE non adempia al pagamento anche di una sola fattura a seguito delle procedure di messa in mora ai sensi dell'art. 11;

c) mancato rilascio/ricostituzione delle eventuali garanzie di cui al precedente art. 12, ove previste;

d) mancato utilizzo dell'energia elettrica e/o del gas naturale secondo quanto disciplinato dal presente Contratto ovvero utilizzo fraudolento

e)manomissione dei misuratori e delle apparecchiature per il controllo delle misure;

f) sussistenza di obbligazioni insolute a carico del CLIENTE non domestico in bassa tensione relative alla somministrazione di energia elettrica e/o di gas naturale con altri fornitori;

g) qualora le informazioni sull'utilizzo dell'energia elettrica e/o del gas da parte del Cliente domestico, come riportate nel Modulo di Accettazione, siano tra loro discordanti, inesistenti, ovvero non congruenti con quelle risultanti alla Società di Distribuzione che IBERDROLA possa verificare attraverso le verifiche preliminari presso detta Società di Distribuzione;

h) qualora i dati forniti dal CLIENTE non domestico in bassa tensione a IBERDROLA non risultassero veritieri o qualora il CLIENTE fosse vincolato da precedenti impegni contrattuali e/o obbligazioni insolute relativi alla somministrazione di energia elettrica e/o gas naturale con altri fornitori a partire dalla data di decorrenza della somministrazione da parte di IBERDROLA.

Articolo 20. Livelli di qualità, reclami e richieste di informazioni

20.1 Il Fornitore si impegna al rispetto dei livelli specifici e generali di qualità come fissati dall'ARERA nei propri provvedimenti (TIQV) e a corrispondere gli indennizzi automatici previsti, così come riportato nella Informativa sui livelli specifici e generali di qualità commerciale che costituisce parte integrante del presente Contratto.

20.2 Eventuali reclami scritti e richieste di informazioni potranno essere inoltrati dal Cliente al Fornitore utilizzando l'apposito modulo allegato al presente Contratto e altresì scaricabile all'indirizzo iberdrola.it.

20.3 Il Fornitore provvederà a fornire al Cliente una risposta scritta motivata entro i termini previsti dalla regolazione vigente (TIQV).

20.4 Se non viene utilizzato l'apposito modulo allegato al presente Contratto, la comunicazione dovrà contenere i seguenti dati minimi necessari: nome e cognome; indirizzo di fornitura; indirizzo postale, se diverso da quello di fornitura, o telematico; servizio a cui si riferisce il reclamo (energia elettrica); il motivo del reclamo; indicazione del Punto di fornitura (codice POD) o, qualora non sia disponibile, il codice cliente; un'indicazione sintetica dei fatti contestati.

Articolo 21. Integrazione del contratto

21.1 Sono recepite di diritto nel Contratto le disposizioni, suscettibili di inserimento automatico, imposte da leggi o provvedimenti di pubbliche autorità, inclusa l'ARERA, che comportino modifiche o integrazioni alle presenti condizioni generali di fornitura.

21.2 Il Fornitore provvede alle modifiche e alle integrazioni imposte da leggi o provvedimenti di

pubbliche autorità, inclusa l'ARERA, che non siano suscettibili di inserimento automatico, dandone tempestiva comunicazione al Cliente, fermo restando il diritto di recesso di quest'ultimo.

Articolo 22. Cessione del contratto

22.1 Il Cliente acconsente fin d'ora alla cessione del Contratto da parte del Fornitore ad altra impresa ovvero altra Società del Gruppo abilitata alla fornitura di energia elettrica ad esclusione dell'esercente la maggior tutela. Nel caso di cessione d'azienda o del ramo d'azienda da parte del Fornitore rimane ferma l'applicazione dell'articolo 2558 c.c..

22.2 La cessione sarà efficace nei confronti del Cliente dalla ricezione della relativa comunicazione scritta inviata tempestivamente dal Fornitore. Resta inteso che dalla cessione non deriveranno aggravio di costi o condizioni meno favorevoli per il Cliente.

Articolo 23. Comunicazioni

23.1 Tutte le comunicazioni relative al Contratto devono essere effettuate con le modalità di seguito indicate: numero verde del Servizio Clienti indicato in bolletta, sito iberdrola.it, indirizzo e-mail servizioclienti@iberdrola.it, Area Clienti.

23.2 Il Fornitore si riserva di inviare le comunicazioni anche con nota in fattura.

23.3 Restano salve le disposizioni di cui al Contratto che prevedono una specifica modalità di invio delle comunicazioni.

Articolo 24. Legge applicabile e foro competente

24.1 La legge applicabile al contratto è quella italiana. Per ogni controversia originata dal Contratto o a esso connessa, è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Articolo 25. Risoluzione extra-giudiziale delle controversie

25.1 Il Cliente che, in relazione al Contratto, abbia presentato un reclamo al quale il Fornitore non abbia risposto o abbia fornito una risposta ritenuta insoddisfacente, può attivare gratuitamente la procedura di conciliazione presso il Servizio Conciliazione dell'Autorità (<https://www.arera.it/it/consumatori/conciliazione.htm>) o, in alternativa, presso i seguenti organismi di risoluzione delle controversie, ai quali il Fornitore si impegna a partecipare: alle procedure di mediazione civile presso gli organismi di mediazione, iscritti nell'elenco degli organismi ADR dell'Autorità. Tale elenco è consultabile anche sul sito dell'ARERA.

25.2 L'esperimento del tentativo di conciliazione secondo le modalità previste dal TICO è condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria.

Articolo 26. Dati personali

26.1 I dati personali forniti dal Cliente al Fornitore ai fini dell'esecuzione del Contratto, o di cui comunque il Fornitore entri in possesso, sono trattati in conformità alla disciplina prevista dal Codice in materia di protezione dei dati personali come indicato nel modulo relativo all'informativa sul trattamento dei dati personali.

**INFORMAZIONI GENERALI SULLA
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

Titolare del trattamento

Iberdrola Clienti Italia S.r.l.

Finalità

Gestione del rapporto contrattuale.

Informazioni sulla fornitura di energia, prodotti, servizi e attività proprie o di terze parti, incluse quelle basate sulla creazione di profili.

Base giuridica del trattamento

Esecuzione del contratto, consenso dell'interessato, legittimo interesse e adempimento di obblighi di legge.

Destinatari

Società di distribuzione che fornisce l'accesso alla rete e fornitori di opere e servizi, inclusi i trasferimenti internazionali.

Dritti

Accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, portabilità dei dati e opposizione.

Fonti dei dati

Cliente, società di distribuzione, fonti pubblicamente accessibili e organismi pubblici.

Informazioni aggiuntive

Troverai le informazioni aggiuntive nelle Condizioni Generali di contratto.

Privacy

Il titolare del trattamento dei dati forniti dal cliente in virtù del presente Contratto e degli ulteriori dati derivanti dall'esecuzione del rapporto contrattuale è Iberdrola Clienti S.r.l. con sede legale in Piazzale dell'Industria 40, 00144 Roma, C.F. e P.IVA 10246981004. Il Titolare garantisce la sicurezza e la riservatezza dei trattamenti svolti, conformemente alle prescrizioni del Regolamento Generale UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali ("Regolamento").

Il Cliente potrà rivolgersi al Data Protection Officer per qualsiasi richiesta o domanda relativa al trattamento dei suoi dati personali, inviando una email all'indirizzo dpo@iberdrola.it.

I dati personali del Cliente saranno trattati ai fini della gestione del rapporto contrattuale con IBERDROLA, per l'erogazione dei servizi richiesti, fornire il servizio clienti e, in genere, ai fini dell'adempimento degli obblighi derivanti dal Contratto. IBERDROLA potrà aggiornare ed integrare i dati personali del Cliente mediante l'acquisizione di ulteriori dati da fonti pubblicamente accessibili al fine di migliorare la gestione del rapporto e dei contatti con il Cliente. Inoltre, i dati saranno utilizzati per l'accertamento della sua solvibilità ed affidabilità economica attraverso attività di credit check, tramite il reperimento di informazioni commerciali da fornitori autorizzati, per le esigenze connesse all'instaurazione e gestione del contratto. Tuttavia, IBERDROLA offrirà sempre al Cliente la possibilità di esporre le argomentazioni che ritiene più opportune per la difesa dei propri diritti e interessi. In caso di mancato pagamento, IBERDROLA può informare tali agenzie di credito, nel rispetto della legislazione vigente.

IBERDROLA tratterà i dati personali anche al fine di offrire, con le modalità previste e anche con mezzi elettronici, in forma segmentata e personalizzata, informazioni relative alla fornitura di energia, prodotti e servizi di IBERDROLA o di terzi promossi da IBERDROLA, se il Cliente vi ha acconsentito, in materia di energia, telecomunicazioni, finanza, casa e intrattenimento, anche dopo la cessazione del rapporto contrattuale se il Cliente vi ha acconsentito. A tal fine, IBERDROLA può utilizzare sistemi di supporto automatizzati e altri mezzi che consentono di definire profili di destinatari di campagne, attività o azioni, utilizzando informazioni provenienti da IBERDROLA nonché informazioni provenienti da fonti terze, se il cliente vi ha acconsentito.

Inoltre, IBERDROLA potrà usare i dati anonimizzati del Cliente, salvaguardando l'identità di quest'ultimo, anche a seguito della cessazione del rapporto contrattuale, al fine di utilizzare i predetti dati nei sistemi di supporto decisionale e gestione aziendale.

I dati personali saranno trattati da IBERDROLA per le finalità di esecuzione e la gestione del Contratto durante il rapporto contrattuale, che inizierà al momento della sottoscrizione del Contratto medesimo e terminerà, indipendentemente dal periodo di fornitura, una volta adempiuti tutti gli obblighi contrattuali, quali l'evasione delle richieste di informazioni del Cliente, reclami e revisione delle fatture, fatti salvi gli obblighi di blocco dei dati derivanti dalla normativa vigente.

Se il Cliente vi ha acconsentito, i dati potranno essere sottoposti a trattamento, per sole finalità di marketing, per i due anni successivi allo scioglimento del Contratto.

Le basi giuridiche del trattamento dei dati sono il presente Contratto, i consensi ottenuti dal Cliente, la normativa applicabile in materia di fornitura di elettricità, gas e prodotti e servizi analoghi, nonché eventuali ulteriori norme di volta in volta applicabili.

Il trattamento potrà essere altresì basato sul legittimo interesse di IBERDROLA relativo alla fornitura di energia e dei prodotti e servizi analoghi a quelli oggetto del contratto. I dati potranno, altresì, essere comunicati ad altre società per finalità amministrative per l'instaurazione del rapporto con i clienti, prevenzione delle frodi, recupero crediti, gestione della sicurezza dei sistemi informativi di supporto.

Inoltre, previo consenso del Cliente, IBERDROLA utilizzerà i dati da quest'ultimo forniti (e.g. dati di contatto) per l'invio di comunicazioni relative a programmi di fidelizzazione, ivi incluse iniziative sportive, culturali e di beneficenza a cui IBERDROLA partecipa.

Nel caso in cui, ai fini dell'esecuzione del Contratto, risulti necessario che il Cliente fornisca i dati di altri soggetti, distinti dal contraente, quest'ultimo dovrà preventivamente informare tali soggetti circa il contenuto della presente clausola e ottenere il loro previo consenso al trattamento dei dati che li riguardano.

I dati necessari a gestire l'allacciamento alla rete saranno inviati alla Società di Distribuzione e saranno contenuti, sotto la responsabilità di quest'ultima, in un file accessibile ai soggetti di volta in volta legittimati dalla legislazione vigente. IBERDROLA, a sua volta, collabora con fornitori terzi, quali canali di vendita, di supporto amministrativo, call center, banche, agenzie di recupero crediti, agenzie pubblicitarie e di marketing, auditor e altri soggetti che, in taluni casi, potranno avere accesso ai Suoi dati, con le necessarie garanzie, ai fini del trattamento in oggetto.

Nel caso di mancato pagamento da parte del Cliente,

IBERDROLA potrà comunicare i dati necessari alle agenzie di credito, conformemente alle applicabili disposizioni di legge. IBERDROLA potrà, inoltre, comunicare i dati personali alle competenti Autorità ed enti, in conformità alle applicabili obbligazioni legali e tributarie.

I dati personali del Cliente potranno essere, inoltre, resi accessibili o comunicati a società situate in paesi al di fuori dell'Unione Europea. A questo riguardo, La informiamo che IBERDROLA ha affidato il servizio di call center a fornitori situati nell'Unione Europea.

Il Cliente potrà contattare IBERDROLA tramite i suoi canali social, quali Facebook e Twitter, ubicati negli Stati Uniti. Il trasferimento dei predetti dati è legittimato dall'adesione al Privacy Shield (informazioni disponibili su <https://www.privacyshield.gov/welcome>) o, ove applicabile, dall'espresso consenso dell'interessato.

I dati forniti dal Cliente risultano necessari ai fini dell'instaurazione e dell'esecuzione del rapporto contrattuale. Il mancato conferimento dei dati ovvero il rifiuto di fornirli comporterà, pertanto, l'impossibilità di instaurare e gestire il rapporto contrattuale.

Il Cliente è responsabile della correttezza e veridicità dei dati forniti e dovrà richiederne la modifica ove necessario per garantire la corretta erogazione del servizio oggetto del contratto e una efficiente comunicazione.

Il Cliente potrà esercitare il diritto di accesso e rettifica o chiedere la cancellazione dei dati – tra gli altri motivi - qualora gli stessi non siano più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti.

Il Cliente potrà chiedere la limitazione del trattamento dei dati nei casi previsti dall'art. 18 del Regolamento, nel cui caso i dati saranno conservati unicamente per l'esercizio o la difesa di diritti della Società in caso di eventuali reclami.

Il Cliente potrà revocare il proprio consenso in qualsiasi momento, opponendosi al trattamento dei propri dati per particolari motivazioni, senza che ciò comporti il venir meno della legittimazione del trattamento basato sul consenso fornito prima della revoca, nel cui caso i dati saranno conservati unicamente per l'esercizio o la difesa di diritti della Società in caso di eventuali reclami.

Il Cliente potrà contattare IBERDROLA per contestare qualsivoglia decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato dei propri dati, inclusa la profilazione, che ritenga possa produrre effetti sui propri diritti e libertà o legittimi interessi. Tale diritto consente al Cliente di contestare la predetta decisione e ottenere l'intervento umano da parte del titolare.

Il Cliente potrà richiedere ad IBERDROLA la portabilità dei propri dati personali, ottenendo una copia in formato elettronico degli stessi tramite l'invio di una e-mail all'indirizzo fornito o nella relativa sezione del sito web di IBERDROLA.

Tutti i diritti indicati potranno essere esercitati rivolgendosi a Iberdrola Clienti Italia S.r.l. a mezzo posta a Piazzale dell'Industria 40 Roma, 00144 o attraverso mail a protezionedati.commerciale@iberdrola.it indicando i propri dati personali, l'indirizzo postale o email, le motivazioni della richiesta e documentazione a supporto incluso il documento di identità.

Nel caso in cui il Cliente non ottenga un riscontro soddisfacente, IBERDROLA informa quest'ultimo del diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it).

NOTA INFORMATIVA AL CLIENTE FINALE

Tutti i clienti sono liberi di scegliere il proprio fornitore di energia elettrica.

Aderendo al contratto che Le è stato sottoposto o sottoscrivendo la relativa proposta contrattuale Lei entrerà/rimarrà nel mercato libero.

Se Lei è un cliente domestico elettrico o una PMI (PMI: imprese con fino a 50 addetti e un fatturato non superiore a 10 milioni di euro), Lei ha sempre la possibilità di richiedere all'esercente il servizio di maggior tutela della sua località, in alternativa all'offerta attuale, l'attivazione del servizio a condizioni economiche e contrattuali fissate dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico.

Per garantire che i clienti dispongano degli elementi necessari per poter consapevolmente scegliere, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico ha emanato un Codice di condotta commerciale che impone a tutte le imprese di vendita precise regole di comportamento. Per ulteriori informazioni sul Codice di condotta commerciale e più in generale sui diritti del cliente può visitare il sito www.arera.it o chiamare il numero verde 800.166.654.

Di seguito vengono riassunte, come promemoria, le informazioni che devono essere fornite nel corso della presentazione di una offerta contrattuale

Identità dell'impresa e dell'operatore commerciale

- Nome impresa: IBERDROLA CLIENTI ITALIA
- Indirizzo utile anche per l'invio di reclami scritti o dell'esercizio del diritto di ripensamento: Piazzale dell'Industria 40, 00144, Roma

- Codice Identificativo o nome del personale commerciale che l'ha contattata:
- Data e ora del contatto:
- Firma del personale commerciale che l'ha contattata:

Scadenze ed eventuali oneri per l'attivazione del contratto

- Data di presunta attivazione: come indicato all'art. 4 delle Condizioni Generali di Contratto
- Periodo di validità della proposta: indicato nelle Condizioni Economiche Contrattuali
- Eventuali oneri a carico del cliente: in coerenza con le previsioni ARERA

Contenuto del contratto

Il contratto che Le è stato proposto deve sempre contenere almeno le seguenti clausole:

- prezzo del servizio
- durata del contratto
- modalità di utilizzo dei dati di lettura
- modalità e tempistiche di pagamento
- conseguenze del mancato pagamento
- eventuali garanzie richieste
- modalità e tempistiche per l'esercizio del diritto di recesso
- modalità per ottenere informazioni. presentare un reclamo o risolvere una controversia con l'impresa di vendita

Documenti che devono essere consegnati oltre alla presente nota informativa

- Copia contratto
- Scheda di confrontabilità della spesa annua prevista (solo clienti domestici)

Diritto di ripensamento

Se Lei è un cliente domestico il diritto di ripensamento (cioè la facoltà di rivedere la scelta fatta e restare nella situazione di partenza) va esercitato sempre in forma scritta entro:

- 14 (quattordici) giorni solari dalla conclusione del Contratto, nel caso in cui il Contratto sia concluso via web
- 14 (quattordici) giorni solari oppure dalla chiamata effettuata da Iberdrola al cliente finale a conferma del Contratto sottoscritto, se il Contratto viene concluso in luogo diverso dai locali commerciali del venditore o con mezzi di comunicazione a distanza.

LIVELLI DI QUALITÀ COMMERCIALE DEI SERVIZI DI VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS

IBERDROLA è tenuta a rispettare i livelli specifici e generali di qualità previsti dall'Allegato A alla Delibera dell'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico (di seguito AEEGSI) n. 413/2016 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito "TIQV") e di seguito dettagliati.

Livelli specifici di qualità commerciale del servizio di vendita di energia elettrica e di gas:

- risposta motivata reclami scritti: massimo entro 40 giorni solari (nel 2016 IBERDROLA non ha ricevuto richieste);
- risposta a richieste scritte per la rettifica di fatturazione: massimo entro 90 giorni solari (nel 2016 IBERDROLA non ha ricevuto richieste);
- rettifica di doppia fatturazione e restituzione degli importi non dovuti: massimo entro 20 giorni solari (nel 2016 IBERDROLA non ha ricevuto richieste).

Indennizzi automatici per mancato rispetto dei livelli specifici di qualità commerciale: in caso di mancato rispetto degli standard specifici di qualità sopra riportati, il venditore corrisponde al cliente finale, in base alle modalità previste dal quadro normativo vigente, un indennizzo automatico pari a:

- 25€ se la prestazione è eseguita oltre lo standard, ma entro un tempo doppio dello standard;
- 50€ se l'esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo doppio dello standard, ma entro un tempo triplo dello standard;
- 75€ se l'esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo triplo dello standard.

Livello generale di qualità commerciale del servizio di vendita di energia elettrica e di gas:

- la percentuale minima di risposte a richieste scritte di informazioni inviate entro il tempo massimo di 30 giorni solari e' pari al 95% (nel 2016 IBERDROLA non ha ricevuto richieste scritte);
- Secondo l'art. 37 del TIQV, entro il 30 giugno di ogni anno, IBERDROLA renderà disponibili al Cliente le informazioni relative ai livelli effettivi di qualità raggiunti.

CONFRONTO DEI MIX PER LA PRODUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA

Fonti primarie utilizzate	Composizione del mix medio nazionale utilizzato per la produzione dell'energia elettrica immessa nel sistema elettrico italiano nel 2015	Composizione del mix medio nazionale utilizzato per la produzione dell'energia elettrica immessa nel sistema elettrico italiano nel 2016 (dato pre-consuntivo)	Composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell'energia elettrica venduta da IBERDROLA nel 2015 (dato consuntivo)	Composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell'energia elettrica venduta IBERDROLA nel 2016 (dato pre consuntivo)
Fonti rinnovabili	26,67%	16,00%	N/A	N/A
Carbone	23,87%	21,67%	N/A	N/A
Gas naturale	39,24%	51,94%	N/A	N/A
Prodotti petroliferi	1,62%	1,08%	N/A	N/A
Nucleare	4,76%	4,98%	N/A	N/A
Altre fonti	3,85%	4,33%	N/A	N/A

Indicazioni per la compilazione del modulo

La Legge 30/12/2004 n. 311 (Art. 1 commi 332, 333 e 334) ha imposto alle società che svolgono attività di somministrazione di energia elettrica, acqua e gas di richiedere a tutti i clienti i dati catastali dell'immobile presso il quale è attivata la fornitura.

La comunicazione dei dati catastali ed il relativo contenuto sono di Sua esclusiva competenza, anche nel caso in cui Lei sia inquilino o comodatario dell'immobile.

Per assicurare la tempestiva acquisizione dei Suoi dati, La preghiamo di inviarci il modulo, compilato e sottoscritto insieme ad una copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, entro 15 giorni dalla conclusione del contratto di fornitura di gas naturale e/o energia elettrica tramite fax al numero 800 73 60 70 o per posta elettronica all'indirizzo email servizioclienti@iberdrola.it

Una volta ricevuto il Suo modulo, sarà cura di Iberdrola Clienti Italia S.r.l. provvedere alla trasmissione dei dati in esso contenuti all'Anagrafe Tributaria, così come stabilito dalla stessa Legge Finanziaria 2005, dal Provvedimento dei Direttori delle Agenzie delle Entrate e del Territorio del 16 Marzo 2005 e dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 2 Ottobre 2006. Iberdrola Clienti Italia S.r.l. potrà procedere esclusivamente all'invio dei dati così come da Lei dichiarati e sottoscritti, rimanendo estranea ad ogni responsabilità nel caso in cui la comunicazione richiesta non venga prodotta, ovvero venga resa in modo incompleto o con indicazione di dati non corretti.

Per completezza delle informazioni, Le segnaliamo che l'art. 13 del D.P.R. 29/9/1973 n. 605 e ss.mm.ii. prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa (da € 103,00 a €2.065,00) al Cliente che comunica in maniera incompleta o inesatta i dati catastali richiesti.

La informiamo inoltre che, in base a quanto previsto dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 44/E del 19/10/2005, la nostra Società è tenuta a segnalare alla stessa Agenzia i casi di omessa comunicazione dei dati catastali da parte del Cliente, per gli opportuni controlli fiscali a carico del Cliente stesso.

Se desidera ottenere eventuali ulteriori informazioni sulla normativa che prevede l'obbligo di comunicazione dei dati catastali, può rivolgersi direttamente all'Agenzia delle Entrate consultando il sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

Siamo consapevoli che raccogliere e comunicare queste informazioni richiederà una parte del suo tempo, ma se seguirà le istruzioni potrà adempiere in modo preciso a quanto richiesto dalla legge.

Legga attentamente queste semplici indicazioni: seguendole, potrà provvedere alla compilazione del modulo agevolmente ed in tempi brevi.

Modalità di compilazione

Il modulo va compilato in ogni sua parte. Scrivere in modo chiaro e leggibile, in carattere stampatello, utilizzando una penna di colore scuro.

Riportare una sola lettera o numero in ogni casella. Le caselle non utilizzate devono essere lasciate in bianco.

In caso di smarrimento, deterioramento o errata compilazione del modulo inviato, è possibile scaricare dal sito www.iberdrola.it una copia del modello.

Ricerca dati catastali

I dati richiesti sono rilevabili dal catasto edilizio urbano (per i fabbricati urbani) o dal catasto terreni (per tutti gli altri immobili diversi dai fabbricati urbani, compresi i fabbricati rurali).

Troverà le informazioni richieste:

- nell'atto di acquisto dell'immobile (rogito)
- nella denuncia di successione (se l'immobile è stato ereditato)
- in una dichiarazione IMU presentata in anni precedenti
- in un certificato catastale
- nel contratto di locazione (nel caso di inquilino)

Qualifica dell'intestatario della fornitura

Nell'apposita casella va indicato (utilizzando uno solo dei codici da 1 a 4) il titolo in base al quale si occupa l'immobile cui si riferisce l'utenza. In particolare, va riportato:

- 1 (proprietario): se c'è coincidenza tra l'intestatario del contratto di fornitura ed il proprietario (anche pro-quota) dell'immobile;
- 2 (usufruttuario): se l'intestatario della fornitura è anche titolare di un diritto di usufrutto sull'immobile;
- 3 (titolare di altro diritto sull'immobile): nel caso in cui il soggetto intestatario della fornitura occupa l'immobile in virtù di un titolo diverso da quelli sopra elencati. Ad esempio, il codice 3 va utilizzato se l'intestatario della fornitura: è titolare di un diritto di abitazione (es.: coniuge superstite, ex art. 540 c.c.), d'uso, ovvero di enfiteusi; occupa l'immobile sulla base di un contratto di affitto o di locazione; detiene l'immobile in comodato (es.: immobile concesso in uso gratuito al figlio, intestatario del contratto di fornitura); ovvero se, in qualità di coniuge separato, è risultato assegnatario dell'abitazione familiare.
- 4 (rappresentante legale o volontario): l'ipotesi di "rappresentante legale" ricorre, generalmente, se l'immobile è di proprietà (ovvero è comunque utilizzato sulla base di un contratto di locazione, comodato, ecc.) di un soggetto non persona fisica (società, ente, ecc.). Per "rappresentante volontario", invece, si intende il soggetto per il quale non ricorre nessuna delle ipotesi di cui ai codici precedenti e che - in mancanza di delega formale - ha sottoscritto il contratto di fornitura.

Casi particolari di compilazione

Nel caso di più unità immobiliari con autonomi identificativi catastali, collegate ad una sola utenza (es. appartamento, cantina, box), occorre indicare solo i dati catastali identificativi dell'unità immobiliare principale (es. appartamento).

Per gli immobili condominiali occorre indicare i dati catastali identificativi dello stabile condominiale nel suo complesso, per il quale l'utenza è stata attivata unitariamente. Se, invece, nel condominio è presente l'immobile del portiere ovvero altri vani e locali condominiali non destinati al godimento comune dei condomini perché, ad esempio, concessi in locazione a terzi (es. esercizi commerciali, garage), nella dichiarazione vanno indicati anche i dati catastali di tali immobili oltre a quelli del complesso condominiale, fino al momento in cui il conduttore non acquisisca la titolarità dell'utenza e diventi, per questo, oggetto di richiesta separata da parte del fornitore di gas naturale. Qualora, per effetto di quanto precede, sia necessario indicare i dati catastali relativi a più immobili alimentati dalla medesima fornitura, il condominio potrà utilizzare, oltre al modulo originale, anche copie fotostatiche dello stesso (l'invio di tutti i modelli compilati dovrà però avvenire unitariamente).

Casi di mancata indicazione dei dati catastali

In calce al modello sono previsti appositi codici per l'indicazione dei motivi per i quali non si è provveduto ad indicare i dati catastali. Nell'ambito dei codici ivi previsti si precisa, in particolare, che va indicato:

2 (immobili non accatastabili): nel caso di immobili non identificati in catasto mediante un identificativo specifico, come ad es. nel caso di

pozzi, vasche di irrigazione, cartelli pubblicitari, spazi pubblici per fiere o gioiote.

4 (forniture temporanee, ecc.): nel caso di contratti di fornitura di durata inferiore al bimestre utilizzati per attività svolte temporaneamente (es.: interventi edili su un immobile; cantieri; durante fiere e simili). Il codice 4 va utilizzato anche nei casi di forniture intestate ad enti pubblici le quali siano destinate ad alimentare immobili utilizzati dagli stessi enti nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali (ris. Agenzia Entrate n. 214/E